

PSRN 2014-2020

MISURA 4 (art. 17) - SOTTOMISURA 4.3

Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche



Raffaella ZUCARO
Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia
raffaella.zucaro@crea.gov.it

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1

Investimenti in infrastrutture irrigue

BANDO DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

SEZIONE I - DESCRIZIONE REQUISITI E CONDIZIONI

- **ARTICOLO 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI**
- **ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI**
- **ARTICOLO 3 - FINALITÀ ED OBIETTIVI**
- **ARTICOLO 4 - BENEFICIARI AMMISSIBILI**
- **ARTICOLO 5 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ, AREA D'INTERVENTO E AZIONI SOVVENZIONABILI** → **Allegato 2a NOTE ALL'ART. 5.2 "CRITERI DI AMMISSIBILITÀ**
Allegato 2b NOTE ALL'ART. 5.4 "AZIONI SOVVENZIONABILI
- **ARTICOLO 6 - SPESE AMMISSIBILI** → **Allegato 3 QUADRO ECONOMICO...**
Allegato 4 ELENCO DELLE SPESE AMMISSIBILI

SEZIONE II - PROCEDIMENTO E OBBLIGHI GENERALI

ARTICOLO 7 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

- ➔ **Allegato 1 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA DOMANDA ELETTRONICA DI SOSTEGNO**
- Allegato 5 ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO**
- Allegato 11 MANUALE UTENTE PRESENTAZIONE DOMANDA DI SOSTEGNO INDIVIDUALE**

ARTICOLO 8 – IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI

ARTICOLO 9 – FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

- ➔ **Allegato 6 ELENCO DELLE DICHIARAZIONI**
- Allegato 7 CRITERI DI SELEZIONE**

ARTICOLO 10 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

ARTICOLO 11 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

ARTICOLO 12 - INTEGRAZIONI, RITIRO E CORREZIONE DEGLI ERRORI PALESI DELLE DOMANDE

ARTICOLO 13 - RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI - MODALITÀ DI APPLICAZIONE

- ➔ **Allegato 12 TABELLA DELLE RIDUZIONI E SANZIONI**

SEZIONE II - PROCEDIMENTO E OBBLIGHI GENERALI (SEGUE)

**ARTICOLO 14 - CONDIZIONI SPECIFICHE PER GLI INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE
IRRIGUE**

→ Allegato 8 PRESENTAZIONE DEGLI INTERVENTI SU BASE SIGRIAN

ARTICOLO 15 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE CON IL BENEFICIARIO

ARTICOLO 16 - MODALITÀ DI CALCOLO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 18 - NORME DI RINVIO

ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE

ARTICOLO 20 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE

ARTICOLO 22 – RICHIESTE DI CHIARIMENTI



Definizioni

Art.2

Progetto di attività: documento che descrive l'insieme delle attività da realizzare da parte del beneficiario. Il progetto di attività può includere anche interventi per i quali non si richiede il finanziamento ma che completano le opere da realizzare.



Tutto quello che viene presentato nel progetto di attività, anche se non sovvenzionato, va realizzato!

Progetto: elaborato progettuale completo in ogni dettaglio, redatto con le modalità di cui al comma 8 dell'art. 23 del D. Lgs.50/2016

Operazione: un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionato dall'Autorità di Gestione che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della presente sottomisura *(è l'insieme delle azioni sovvenzionabili, tra di loro correlate e che nell'insieme costituiscono un unico intervento complessivo)*

Lavori: lavorazioni definite nel contenuto prestazionale ed esecutivo, nel numero e nella localizzazione eseguite sulla base di un progetto esecutivo

Domanda di sostegno: la domanda presentata dal proponente per ottenere la concessione del contributo pubblico e che comprende il progetto di attività da realizzare. *(si presenta per partecipare al bando)*

Domanda di pagamento: la domanda presentata dal beneficiario per ottenere il pagamento del contributo pubblico sotto forma di pagamenti intermedi (stati di avanzamento lavori - SAL) o di pagamento finale. *(si presenta solo se la domanda di sostegno è accolta e il progetto si colloca utilmente nella graduatoria definitiva)*

Proponente: potenziale beneficiario.

Beneficiari → Enti irrigui, ossia soggetti giuridici con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, riconosciuti con le modalità di cui all'art.863 c.c. che:

- hanno per statuto una competenza territoriale (superficie amministrativa) sulla gestione e distribuzione dell'acqua agli utenti irrigui (ad es. Consorzi di bonifica e irrigazione e di miglioramento fondiario) (per i CdB di II grado gli utenti sono costituiti dai CdB di I grado)
- hanno competenza gestionale su schemi irrigui e superfici irrigue ricomprese nei Piani gestione dei distretti idrografici anche singolarmente o in associazione con altri enti pubblici e/o privati
- al momento della richiesta di sostegno sono titolari di concessione di derivazione
- in seguito alla presentazione ed approvazione della domanda di sostegno realizzano le attività per le quali è stato concesso il contributo pubblico a valere sulla sottomisura 4.3 (cioè sarà la stazione appaltante dei lavori)

Concessione di derivazione: concessione all'utilizzo ed al prelievo delle acque ai sensi del R.D. n. 1175/1933 relativa all'operazione per la quale è stata presentata domanda di sostegno, propria dell'ente irriguo proponente o del Consorzio di II grado al quale è associato (l'inciso si riferisce alla concessione), ovvero titolarità dell'utenza di prelievo delle acque formalmente riconosciuta da sistemi idrici multisettoriali e/o dalla Regione



Condizioni di ammissibilità territoriali

Art.5.1-5.2-5.3

**(sono verificate IN FASE DI ISTRUTTORIA della domanda di sostegno e
afferiscono alle amministrazioni competenti in materia e non al proponente)**



CONDIZIONALITA' EX ANTE PER LE RISORSE IDRICHE (art. 5.1)

Sono ammissibili gli investimenti presentati da proponenti le cui attività sono espletate nelle Regioni che, alla data di scadenza del bando:

- ✓ abbiano recepito le Linee Guida MiPAAF approvate con DM 31 luglio 2015;
- ✓ abbiano adottato il regolamento di cui al Decreto del MATTM del 24 febbraio 2015 (n. 39)



Regione	Provvedimento di recepimento LG MIPAAF di cui al D.M. del 31 luglio 2015
Piemonte	Regolamento Regionale 7/R -2016 con allegati: A, B e C DGR 43-4410 /2016
Valle d'Aosta	DGP 1826/2016 con Allegati I e II
Lombardia	Regolamento Regionale 10/2016 DGR 19 dicembre 2016 - n. X/6035 con allegato 1 (B.U. R. Lombardia S. Ord. 29/12/2016, n. 52)
Trento	DGP 2495/2016 con Allegato
Bolzano	DGP 1503/2016 con Allegato
Veneto	DGR 2240/2016 con Allegati: A e B
Friuli-Venezia Giulia	DGR 2632/2016 con Allegato A
Liguria	DGR 1313/2016
Emilia-Romagna	DGR 2254/2016 con Allegato A
Toscana	Regolamento Regionale del 16 agosto 2016, n. 61/R con Allegati: A,B,C e D DGR 1406/2016 con Allegato A
Umbria	D.G.R. n. 1627/2016 con allegati: A e B
Marche	NON ANCORA DELIBERATO
Lazio	DGR 848/2016 con Allegati: 1 e 2
Abruzzo	DGR 940/2016
Molise	DGR 660 del 19/12/2015
Campania	DGR 766/2016 con Allegato 1
Puglia	DGR 2152/2016
Basilicata	DGr 1470/2016
Calabria	Regolamento regionale approvato Giunta regionale nella seduta del 28 dicembre 2016 (Burc n. 127 del 29 Dicembre 2016)
Sicilia	DGR 435/2016
Sardegna	Delibera n. 4/14 del 2017

In caso di Consorzi collocati a cavallo di più Regioni, la valutazione verrà fatta con riferimento alla Regione in cui ricade l'area di intervento. Se questa si riferisce a due Regioni la valutazione riguarderà entrambe

La sottomisura 4.3 si applica a tutto il territorio nazionale, tenendo conto della **demarcazione tra il PSRN e i PSR regionali**. In particolare:

- nell'ambito del PSRN sono ammessi investimenti infrastrutturali irrigui che riguardano la dimensione interaziendale e consortile, arrivando, quindi, "sino al cancello dell'azienda agricola" (cioè fino al punto, o ai punti, di collegamento della rete aziendale con la rete consortile di distribuzione – punto/i di consegna - anche nel caso che quest'ultimo ricada all'interno della proprietà aziendale. In nessun caso è finanziabile la rete di distribuzione aziendale.)
- la sottomisura 4.3 del PSRN si riferisce al finanziamento di tipologie di azioni gestite da "Enti irrigui" (no singole aziende agricole, neanche in forma associata)
- non sono ammessi investimenti relativi a bacini e accumuli al di sotto dei 250.000 metri cubi e relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo, finanziabili con i PSR regionali
- tutte le azioni riferite alle reti devono afferire a bacini di capacità uguale o superiore ai 250.000 mc oppure a nessun bacino

Non sono ammissibili gli interventi che, anche solo parzialmente, ricadono e/o servono aree ricadenti in Regioni i cui PSR, alla scadenza del presente bando, prevedano azioni sovvenzionabili nell'ambito della sotto-misura 4.3 analoghe a quelle del PSRN. Tale condizione sarà verificata IN FASE DI ISTRUTTORIA della domanda di sostegno.

- **A4.** Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere stato approvato un Piano di gestione del bacino idrografico (DQA 2000/60/CE) per l'intera area su cui è previsto l'investimento nonché per le altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dall'investimento.
 - Alla data di pubblicazione del bando i Piani di gestione delle acque di tutti i Distretti idrografici risultano approvati dai Comitati Istituzionali e Tecnici delle Autorità di Bacino nazionale nonché approvati con DPCM.
- **A5.** Le misure che prendono effetto in virtù del Piano di gestione di cui al punto **A4** e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere state specificate nel relativo programma di misure.
 - Alla data di pubblicazione del bando, per tutti i Distretti idrografici il Piano di gestione delle acque specifica le misure pertinenti al settore agricolo nel relativo Programma di misure.

Il rispetto di tali condizioni non va documentato

ATTENZIONE: si fa riferimento ai limiti amministrativi dei Distretti idrografici in vigore alla data di approvazione del PSRN (non alla ridelimitazione effettuata dal collegato ambientale alla legge di stabilità 2016).



Condizioni di ammissibilità del beneficiario Art.2 e 4

(sono verificate IN FASE DI ISTRUTTORIA della domanda di sostegno)

Beneficiari → Enti irrigui, ossia **soggetti giuridici con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, riconosciuti con le modalità di cui all'art.863 c.c. che:**

- hanno per statuto una competenza territoriale (superficie amministrativa) sulla gestione e distribuzione dell'acqua agli utenti irrigui (ad es. Consorzi di bonifica e irrigazione e di miglioramento fondiario) (**per i CdB di II grado gli utenti sono costituiti dai CdB di I grado**)
- hanno competenza gestionale su schemi irrigui e superfici irrigue ricomprese nei Piani gestione dei distretti idrografici anche singolarmente o in associazione con altri enti pubblici e/o privati
- al momento della richiesta di sostegno sono titolari di concessione di derivazione
- in seguito alla presentazione ed approvazione della domanda di sostegno realizzano le attività per le quali è stato concesso il contributo pubblico a valere sulla sottomisura 4.3 (**cioè sarà la stazione appaltante dei lavori**)

ENTI IRRIGUI che svolgono, per proprio statuto, attività a servizio, direttamente e indirettamente, di una pluralità di utenti e/o aziende, in forma collettiva :



- **devono rispettare le condizioni di ammissibilità, alla data di presentazione della domanda e per tutta la durata dell'operazione, salvo quanto previsto per la concessione di derivazione, il cui possesso deve essere dimostrato, a pena di inammissibilità del finanziamento, entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria provvisoria e comunque non oltre l'approvazione della graduatoria definitiva.**

ATTENZIONE: *Non è prevista la partecipazione ad altri soggetti che non possiedono tali requisiti*

Personalità giuridica

La personalità giuridica del proponente, riportata nel fascicolo aziendale, deve essere tra quelle riconosciute dal sistema SIAN, pena l'impossibilità di compilare la domanda!

Ad oggi sono ammesse le seguenti personalità giuridiche pubbliche:

- Amministrazioni pubbliche
- Enti pubblici economici
- Enti pubblici non economici

Ad oggi sono in via di definizione le personalità giuridiche private ammissibili.



Condizioni di ammissibilità delle azioni

Art.5.2 e allegato 2a

(sono verificate IN FASE DI ISTRUTTORIA della domanda di sostegno)

- **A1.** Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente progetti esecutivi, completi delle autorizzazioni necessarie ed immediatamente realizzabili
 - le caratteristiche di progetti esecutivi sono stabilite ai sensi del d. lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni
 - il responsabile del procedimento, tramite atto formale di validazione, attesta che per il progetto siano state acquisite tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione esecutivo (art. 53 DPR 207/2010)
 - l'immediata realizzabilità è attestata tramite l'atto formale di validazione redatto dal responsabile del procedimento di cui all'articolo 55 del DPR 207/2010
- **A2.** In caso di stralci funzionali, sono ammissibili a finanziamento solamente progetti che, anche se compresi in uno schema infrastrutturale più ampio, possano entrare in funzione indipendentemente dal completamento dell'intero schema realizzabile per stralci funzionali
 - verrà verificato che non ci siano parti di infrastruttura non realizzata tra la fonte di prelievo e il punto di consegna dell'acqua alle aziende agricole

- **A3.** In caso di investimenti che possono avere effetti negativi sull'ambiente e, in particolare sullo stato delle acque, l'ammissibilità dell'investimento è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale effettuata conformemente alla normativa specifica per il tipo di investimento nella valutazione si terrà conto anche dell'eventuale effetto cumulato dei progetti
 - se il progetto è sottoposto a procedura VIA (compreso lo screening), lo studio di impatto ambientale (o lo studio preliminare ambientale) corredato dal parere di compatibilità ambientale rilasciato dall'autorità competente a valle della procedura, costituisce la richiesta analisi ambientale, da allegare alla domanda di sostegno.
 - se per il progetto la normativa nazionale non prevede la procedura di VIA, il proponente dovrà comunque effettuare un'analisi ambientale di qualità adeguata, redatta, cioè, da un tecnico qualificato, e che consideri esplicitamente l'impatto del progetto sugli obiettivi ambientali della Direttiva Quadro Acque, da allegare alla richiesta di finanziamento.

Il D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii, cosiddetto Testo unico ambientale, definisce

- ✓ *le tipologie di intervento da sottoporre a Valutazione di impatto ambientale (VIA) (allegati II, III)*
- ✓ *le tipologie di intervento che possono essere sottoposti preliminarmente alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA (allegato IV)*
- ✓ *l'autorità competente (statale o regionale)*
- ✓ *i contenuti dello Studio di impatto ambientale (allegati V e VIII)*

- **A6.** I contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno sono già installati o devono essere installati a titolo dell'investimento
 - in aggiunta all'obbligo di installazione di misuratori se non già presenti, è fatto obbligo della trasmissione al SIGRIAN dei dati di volume con essi misurati (e dei volumi stimati) conformemente a quanto stabilito alle Linee guida approvate con DM Mipaaf del 31/07/2015 e dai regolamenti regionali di recepimento
 - verrà verificata, l'esistenza di un misuratore dei volumi prelevati in corrispondenza della fonte di approvvigionamento dello schema irriguo oggetto di intervento e/o l'esistenza di misuratori di volumi utilizzati in corrispondenza dei punti di consegna (alle aziende) dello schema irriguo oggetto di intervento
 - in caso contrario verrà verificato che il progetto indichi la futura installazione, a titolo dell'investimento, di un misuratore dei volumi prelevati in corrispondenza della fonte di approvvigionamento dello schema irriguo oggetto di intervento e/o di misuratori di volumi utilizzati in corrispondenza dei punti di consegna (alle aziende) dello schema irriguo oggetto di intervento

IN AGGIUNTA AL PUNTO A

- **B1.** Sono ammissibili esclusivamente investimenti che, in base ad una valutazione ex ante, offrano un risparmio idrico potenziale compreso, come minimo, tra il 5% ed il 25%, secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente.
 - Per risparmio idrico potenziale si intende “una riduzione nell'uso dell'acqua che, grazie all'investimento, potrebbe essere ottenuta in relazione alla quantità di acqua che fluisce attraverso l'impianto interessato dall'investimento, senza che si verifichi un impatto negativo sulle colture alle quali l'acqua viene fornita”
 - Il risparmio idrico potenziale è determinato ex ante e certificato sulla base di una relazione tecnica asseverata del progettista
 - L'investimento dovrà garantire un risparmio idrico potenziale uguale o superiore al valore minimo stabilito per ciascuna azione sovvenzionabile (vedi Tabella seguente)

IN AGGIUNTA AL PUNTO A

Percentuale minima di risparmio idrico potenziale da garantire per tipologia di azioni sovvenzionabili

AZIONI SOVVENZIONABILI	PERCENTUALE MINIMA DI RISPARMIO POTENZIALE
A. Recupero dell'efficienza degli accumuli per l'approvvigionamento idrico	> = 6%
B. Realizzazione di bacini (accumuli) interaziendali a gestione consortile (capacità superiore ai 250.000 mc)	> = 5%
C. Completamento funzionale di schemi irrigui esistenti e nuove infrastrutture irrigue	> = 15%
D. Miglioramento sistemi di adduzione e reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti	> = 15%
E. Adeguamento delle reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti	>= 15%
F. Investimenti relativi a sistemi irrigui aventi finalità di bonifica e irrigazione	> = 10%
G. Investimenti per la produzione energetica da mini idroelettrico utilizzata per il sollevamento delle acque	Non richiesto dal regolamento
H. Investimenti in sistemi di telecontrollo	> = 10%
I. Investimenti per il riutilizzo irriguo di acque reflue	Non richiesto dal regolamento

IN AGGIUNTA AL PUNTO A

- **B2.** In caso di investimenti che insistono su corpi idrici che, per motivi inerenti la quantità d'acqua, sono ritenuti in condizioni non buone dal piano di gestione del bacino idrografico, in aggiunta a quanto previsto al punto B.1, gli investimenti devono garantire una riduzione effettiva del consumo d'acqua pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento, valutata ex ante e verificata ex post (a campione)
 - Il risparmio idrico reale è determinato ex ante e certificato sulla base di una relazione tecnica asseverata del progettista. È verificato ex-post a campione. Il mancato adempimento comporta decadenza del finanziamento e recupero delle somme erogate.
 - L'elenco dei corpi idrici superficiali e sotterranei in stato non buono per motivi inerenti la quantità è riportato all'allegato 2a del bando (*si fa riferimento al corpo idrico, o ai corpi idrici, su cui ricade il punto di prelievo*)
 - Per i corpi idrici superficiali, la condizione relativa allo stato quantitativo non buono per motivi inerenti la quantità d'acqua è derivata dal verificarsi delle condizioni "stato ecologico non buono" (livello di suscettibilità 1) e "presenza di pressioni significative relative a prelievi".
 - Per i corpi idrici sotterranei si è fatto riferimento allo stato quantitativo
 - FONTE: MATTM attraverso dati WISE caricati sul nodo SINTAI gestito da ISPRA alla data di pubblicazione del bando

Per il calcolo del risparmio idrico effettivo occorre conoscere i dati di prelievo prima dell'investimento (prelievo medio annuo degli ultimi 7 anni) , misurati, se prima dell'investimento esistevano misuratori, o stimati, se non esistevano misuratori. Si distinguono, pertanto, i seguenti casi:

- presenza di misuratore al punto di prelievo: il volume prelevato pre intervento è la media del volume annuo prelevato negli ultimi 7 anni precedenti alla presentazione della domanda, misurato attraverso il misuratore presente al prelievo. Il volume prelevato annuo post intervento è quello che risulta dalla misurazione al prelievo successivamente alla realizzazione dell'intervento.
- assenza di misuratore al punto di prelievo: il volume prelevato pre intervento è la media del volume annuo prelevato negli ultimi 7 anni precedenti alla presentazione della domanda, stimato secondo le metodologie di stima dei prelievi e degli utilizzi riportate in allegato 9, individuate nell'ambito del Tavolo permanente di cui all'art. 3 del DM MiPAAF 31/07/2015. Il prelievo post intervento è quello che risulta dalla misurazione al prelievo successivamente alla realizzazione dell'intervento attraverso il misuratore obbligatoriamente installato a titolo dell'investimento.

IN AGGIUNTA AL PUNTO A

- **B3.** Nei casi in cui lo stato quantitativo del corpo idrico non sia ancora stato definito e formalizzato, si applicano le disposizioni previste per i corpi idrici in condizioni meno che buone (punto B2)
 - L'elenco dei corpi idrici superficiali e sotterranei in stato non buono per motivi inerenti la quantità, riportato all'allegato 2a del bando, comprende anche i corpi idrici con "stato ecologico sconosciuto" (livello di suscettibilità 2) *(si fa riferimento al corpo idrico, o ai corpi idrici, su cui ricade il punto di prelievo)*
 - FONTE: MATTM attraverso dati WISE caricati sul nodo SINTAI gestito da ISPRA alla data di pubblicazione del bando
- Nel caso di investimenti in impianti esistenti che incidano solo sull'efficienza energetica ovvero per investimenti nella creazione di un bacino o investimenti nell'uso di acqua reflua depurata riutilizzata che non incidano su corpi idrici superficiali o sotterranei non si applicano i criteri B1 e B2, ma esclusivamente i criteri di ammissibilità di cui al punto A.

IN AGGIUNTA AL PUNTO A

Ai fini della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata, possono essere considerate superfici irrigate quelle che non sono irrigate al momento della richiesta di sostegno ma nelle quali negli ultimi 7 anni era attivo un impianto di irrigazione connesso ad una rete, con concessione di derivazione in atto (es. aree già irrigate con pozzi privati dotati di concessione)

- **C1.** Lo stato del corpo idrico interessato dall'investimento deve essere stato ritenuto in "condizioni buone o ottime" dal piano di gestione del bacino idrografico, per motivi inerenti la quantità d'acqua
 - L'elenco dei corpi idrici superficiali e sotterranei in stato non buono per motivi inerenti la quantità è riportato all'allegato 2a del bando
- **C2.** L'investimento non avrà un impatto negativo sull'ambiente e, in particolare, sullo stato delle acque.
 - Per i progetti sottoposti a procedura VIA ai sensi dell'art. da 20 a 28 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., lo studio di impatto ambientale corredato dal parere di compatibilità ambientale rilasciato dall'autorità competente a valle della procedura, costituiscono la richiesta analisi ambientale.
 - Per i progetti per i quali la normativa nazionale non prevede la procedura di VIA, un'analisi ambientale che mostri che l'investimento non avrà un impatto negativo sull'ambiente e, in particolare, sullo stato delle acque, dovrà essere effettuata dall'autorità competente oppure effettuata dal proponente e approvata dall'autorità competente.

IN AGGIUNTA AL PUNTO A

E' possibile derogare al criterio di ammissibilità C1. In tale caso si applicano, tuttavia, i seguenti criteri (devono essere rispettati entrambi):

- **C3.** L'investimento che comporta un aumento della superficie netta irrigua è combinato con un investimento per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione al quale si applica il criterio B1.
- **C4.** L'investimento che comporta un aumento della superficie netta irrigua assicura una riduzione effettiva del consumo d'acqua pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione. La riduzione effettiva è calcolata secondo il criterio B2.

CRITERI DI AMMISSIBILITA' PER INVESTIMENTI CHE COMPORTANO AUMENTO NETTO DELLA SUPERFICIE IRRIGATA (art. 5.2)

IN AGGIUNTA AL PUNTO A

E' possibile, inoltre, derogare al criterio di ammissibilità C1 per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione, rifornito dall'acqua di un bacino esistente, approvato dalle autorità competenti anteriormente al 31 ottobre 2013, se sono soddisfatti i seguenti criteri (tutti):

C5. Il bacino in questione è identificato nel pertinente Piano di gestione del bacino idrografico ed è soggetto ai requisiti di controllo (DQA art.11, par.3 lettera e).

C6. Al 31 ottobre 2013 era in vigore un limite massimo sui prelievi totali dal bacino ovvero un livello minimo di flusso prescritto nei corpi idrici interessati dal bacino.

C7. Tale limite massimo o livello minimo di flusso prescritto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4 della DQA.

C8. L'investimento in questione non comporta prelievi al di là del limite massimo in vigore al 31 ottobre 2013 e non ne deriva una riduzione del livello di flusso dei corpi idrici interessati al di sotto del livello minimo prescritto in vigore al 31 ottobre 2013.

Tali condizioni devono essere attestate attraverso dichiarazione resa, su richiesta del proponente, dalla Autorità di distretto di riferimento, al 31 ottobre 2013, per il territorio in cui ricade l'invaso

CRITERI DI AMMISSIBILITA' PER INVESTIMENTI PREVISTI AI PUNTI B E C **APPLICABILI AGLI INVESTIMENTI MISTI (art. 5.2)**

In caso di progetti misti che, cioè, possono coinvolgere sia un miglioramento attrezzature esistenti sia un aumento netto della superficie irrigata (riparazione ed estensione di uno schema irriguo), si applicano le condizioni:

- punto A per l'intera operazione
- punto B per la parte degli investimenti che riguarda miglioramenti delle strutture esistenti
- punto C per la parte dell'investimento relativa all'aumento della superficie irrigata



Azioni sovvenzionabili

Art.5.4

(sono verificate IN FASE DI ISTRUTTORIA della domanda di sostegno)

AZIONI SOVVENZIONABILI

- a) recupero dell'efficienza di bacini per l'approvvigionamento idrico, di capacità **pari o superiore** ai 250.000 mc e le relative opere di adduzione e distribuzione
- b) realizzazione di bacini interaziendali a gestione consortile di capacità **pari o superiore** ai 250.000 mc e le relative opere di adduzione e distribuzione
- c) completamento funzionale di schemi irrigui esistenti e nuove infrastrutture irrigue
- d) miglioramento dei sistemi di adduzione e di reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti (rifacimento dei tratti di canali/condotte deteriorati, installazione di misuratori)
- e) adeguamento delle reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti (conversione, finalizzata al risparmio idrico, di canali a pelo libero in reti tubate per ridurre le perdite di evaporazione, sostituzione di canalette in cemento-amianto)
- f) investimenti relativi a sistemi irrigui aventi finalità di bonifica e irrigazione, che possono riguardare opere di sistemazioni e regolazione idrauliche nei territori in cui operano i Consorzi
- g) investimenti per la produzione energetica da mini-idroelettrico utilizzata per il sollevamento delle acque, come parte di un intervento per l'irrigazione
- h) investimenti in sistemi di telecontrollo
- i) investimenti per l'uso irriguo di acque reflue depurate in sostituzione di prelievi da corpi idrici superficiali o sotterranei

- Gli invasi, oltre ad avere carattere interaziendale, devono avere una dimensione (capacità utile di invaso, **attestata dal progettista**) pari o superiore a 250.000 mc ed essere prevalentemente al servizio delle imprese agricole associate dell'Ente beneficiario
- Ogni proponente può presentare domanda di sostegno per un unico Progetto di attività contenente una o più delle azioni sovvenzionabili le quali, nel complesso, costituiscono l'operazione oggetto di finanziamento
- La misura del contributo pubblico è pari al **100%** della spesa ammessa, nei limiti dell'importo massimo di finanziamento pari a **20 milioni di euro** (comprensivi di IVA ove dovuta) per ciascuna domanda. Il valore minimo è **2 milioni di euro**.

NB: gli interventi ammissibili presentati a finanziamento e eccedenti l'importo massimo ammesso a contributo vanno realizzati a spese del proponente che dovrà dimostrare la realizzazione del progetto di attività completo



- Non sono ammissibili interventi di manutenzione ordinaria (piccoli interventi di riparazione e/o sistemazione finalizzati a mantenere intatta l'efficienza dell'infrastruttura)

Ogni proponente può presentare un'unica domanda di sostegno relativa ad un'unica operazione, più eventuali altri interventi non sovvenzionabili. **(Tutto quello che viene presentato nel progetto di attività, anche se non sovvenzionato, va realizzato!)**

PROGETTO DI ATTIVITÀ = OPERAZIONE + INT. NON SOVVENZIONABILI
(Indicare tutte le informazioni oggetto di valutazione ai fini dell'ammissibilità e della selezione)

L'operazione è costituita da uno o più progetti esecutivi funzionalmente connessi tra loro. Ogni progetto esecutivo può contenere una o più azioni sovvenzionabili.



OPERAZIONE = insieme delle azioni sovvenzionabili

A titolo esemplificativo, costituisce connessione funzionale:

- l'appartenenza allo stesso schema irriguo
- l'appartenenza alla medesima area gestionale-amministrativa (comprensorio irriguo, ecc)
- il prelievo dallo stesso corpo idrico



Dettaglio delle azioni sovvenzionabili Allegato 2b

(sono verificate IN FASE DI ISTRUTTORIA della domanda di sostegno)



a) **Recupero dell'efficienza di bacini per l'approvvigionamento idrico, di capacità pari o superiore ai 250.000 mc e le relative opere di adduzione e distribuzione.**

In questa azione sono compresi gli interventi di:

- ❑ **Recupero dell'efficienza dei bacini:** interventi finalizzati a ripristinare o migliorare la funzionalità di invasi esistenti, a patto che siano già connessi ed utilizzati da uno o più schemi irrigui esistenti e funzionanti, di cui l'invaso è a prevalente servizio. Può riguardare, ad esempio (si riporta esclusivamente a titolo esemplificativo ma non esaustivo):
 - adeguamento delle strutture di contenimento;
 - ampliamento del volume di invaso (ad esclusione della rimozione dei sedimenti);
 - ripristino di funzionalità di apparecchiature e strumentazioni finalizzate al monitoraggio dello stato degli invasi al fine di assicurare il massimo utilizzo degli stessi.

- ❑ **Opere di adduzione e distribuzione.** Può riguardare, ad esempio (si riporta esclusivamente a titolo esemplificativo ma non esaustivo):
 - realizzazione di nuove opere di collegamento dell'invaso ad un nuovo schema irriguo ;
 - realizzazione di nuove opere di collegamento dell'invaso ad uno schema irriguo esistente e funzionante ma attualmente non servito dall'invaso stesso (servito da diversa fonte);
 - adeguamento di opere esistenti di collegamento dell'invaso ad uno schema irriguo esistente e funzionante e attualmente già servito dall'invaso stesso ;
 - nuove opere di interconnessione tra bacini al fine di aumentare le capacità di regolazione dei deflussi.

a) **Recupero dell'efficienza di bacini per l'approvvigionamento idrico, di capacità pari o superiore ai 250.000 mc e le relative opere di adduzione e distribuzione. (segue)**

- Non è ammessa **la manutenzione straordinaria** degli invasi esistenti, né la rimozione e/o lo smaltimento dei sedimenti, né il miglioramento della sicurezza idraulica delle infrastrutture
- L'operazione può riguardare anche solo il **recupero di efficienza** degli invasi, purché questi siano già a servizio di uno schema irriguo esistente e funzionante, connesso all'invaso tramite opere di adduzione e distribuzione già esistenti e funzionanti
- La realizzazione di nuove opere di adduzione e distribuzione, finalizzate al collegamento dell'invaso con uno schema irriguo nuovo od esistente può essere prevista solo congiuntamente ad interventi di recupero dell'efficienza dell'invaso stesso ossia si può prevedere che l'invaso alimenti schemi "aggiuntivi", nuovi od esistenti solo se si incrementa l'efficienza dell'invaso
- È necessario che siano già installati, o che vengano installati a titolo dell'investimento, opportuni sistemi informatici di controllo per la verifica di stabilità degli invasi

b) Realizzazione di bacini interaziendali a gestione consortile di capacità pari o superiore ai 250.000 mc e le relative opere di adduzione e distribuzione

In questa azione sono compresi gli interventi di:

- Realizzazione di bacini interaziendali ad uso irriguo. Può riguardare, ad esempio (a titolo esemplificativo ma non esaustivo):
 - opere connesse alla captazione delle acque (meteoriche di corrivazione, superficiali);
 - opere accessorie (recinzioni, cancelli, scalette di risalita, cartelli, etc.);
 - opere funzionali alla mitigazione dell'impatto ambientale.
- Relative opere di adduzione e distribuzione. Può riguardare, ad esempio (a titolo esemplificativo ma non esaustivo):
 - realizzazione di opere di collegamento dell'invaso ad un nuovo schema irriguo
 - realizzazione di nuove opere di collegamento dell'invaso ad uno schema irriguo esistente e funzionante ma attualmente non servito dall'invaso stesso (servito da diversa fonte)
 - opere di distribuzione in pressione dell'acqua;
 - sistemi per la gestione della rete idrica (impianti di telerilevamento e di telecontrollo);
 - opere funzionali alla mitigazione dell'impatto ambientale.

L'operazione **non può riguardare** la sola realizzazione dell'invaso senza prevedere anche le relative opere di collegamento alla rete di adduzione e distribuzione irrigua, fino al punto di collegamento con uno o più schemi irrigui esistenti e funzionanti. È necessario che siano installati, a titolo dell'investimento, opportuni sistemi informatici di controllo per la verifica di stabilità degli invasi.

c) Completamento funzionale di schemi irrigui esistenti e nuove infrastrutture irrigue

In questa azione sono compresi gli interventi di:

- completamento funzionale di schemi irrigui esistenti. Può riguardare, ad esempio (si riporta esclusivamente a titolo esemplificativo ma non esaustivo):
 - realizzazione di schemi irrigui, a completamento di uno schema infrastrutturale più ampio esistente di cui costituiscono uno stralcio funzionale.

- nuove infrastrutture irrigue.

d) Miglioramento dei sistemi di adduzione e di reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti (rifacimento dei tratti di canali/condotte deteriorati, installazione di misuratori)

In questa azione sono compresi gli interventi di:

- miglioramento dei sistemi di adduzione e di reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti (canali). Può riguardare, ad esempio (a titolo esemplificativo ma non esaustivo):
 - rifacimento di tratti di canali deteriorati, al fine di ridurre le perdite e migliorarne la capacità di trasporto; **(non sono ammessi interventi di riparazione puntuali)**
 - ricoprimento di canali, anche al fine di impedire prelievi non autorizzati dell'acqua, ove compatibile con l'eventuale funzione di drenaggio;
- miglioramento dei sistemi di adduzione e di reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti (condotte). Può riguardare, ad esempio (a titolo esemplificativo ma non esaustivo):
 - rifacimento di tratti di condotte deteriorate, al fine di ridurre le perdite e migliorarne la capacità di trasporto.
- installazione di misuratori.
 - si intende finanziare l'installazione di misuratori, al di là dell'obbligo previsto dall'art. 46, qualora, cioè, non debbano già essere previsti come parte dell'intervento infrastrutturale proposto. In particolare:
 - con riferimento a quanto previsto dal DM Mipaaf 31/07/2015, si intende finanziare esclusivamente misuratori di III e IV livello (misuratori di rete).

Non è previsto il finanziamento di misuratori di I e II livello.

Non è prevista la sostituzione di canalette in cemento-amianto, prevista all'azione e).

e) Adeguamento delle reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti (conversione, finalizzata al risparmio idrico, di canali a pelo libero in reti tubate per ridurre le perdite di evaporazione, sostituzione di canalette in cemento-amianto)

In questa azione sono compresi gli interventi di:

- conversione di canali in reti tubate, al fine di ridurre le perdite di evaporazione, ove compatibile con l'eventuale funzione di drenaggio,
- sostituzione di canalette in cemento-amianto, compreso gli oneri di smaltimento delle parti sostituite.

f) Investimenti relativi a sistemi irrigui aventi finalità di bonifica e irrigazione, che possono riguardare opere di sistemazioni e regolazione idrauliche nei territori in cui operano i Consorzi

Possono riguardare, ad esempio (a titolo esemplificativo ma non esaustivo):

- ripristino delle funzioni di mitigazione del rischio idrogeologico, come la laminazione delle piene defluenti nel reticolo idrografico naturale.
- opere di bonifica idraulica, opere di sistemazioni e regolazione idrauliche;
- lavori di manutenzione straordinaria, di adeguamento e di ricalibratura della rete di bonifica, di adeguamento delle quote arginali, di realizzazione di canali scolmatori, di adeguamento delle idrovore per il sollevamento delle acque.

g) Investimenti per la produzione energetica da mini idroelettrico utilizzata per il sollevamento delle acque, come parte di un intervento per l'irrigazione

- L'intervento finalizzato alla produzione energetica deve essere associato ad un intervento su un'infrastruttura irrigua per la quale si richiede il finanziamento a valere sulla presente sottomisura.
- Gli interventi per la produzione energetica devono essere finalizzati al solo contenimento dei costi di esercizio delle reti irrigue. Pertanto l'energia prodotta può essere utilizzata solo per il sollevamento delle acque a scopo irriguo nell'ambito del consorzio beneficiario del sostegno.
- La produzione annua attesa e il fabbisogno energetico dovranno risultare da apposita ed esaustiva relazione tecnica.
- In tutti i casi, il finanziamento di un impianto per la produzione di energia non può essere disgiunto dal finanziamento e dalla effettiva realizzazione delle infrastrutture irrigue a cui è connesso.
- Non è in nessun caso ammessa la vendita dell'energia prodotta.

h) Investimenti in sistemi di telecontrollo

Possono riguardare, ad esempio (a titolo esemplificativo ma non esaustivo):

- installazione di sistemi di automazione e telecontrollo al prelievo
- implementazione di sistemi di automazione e telecontrollo sulle reti irrigue consortili di adduzione e distribuzione, compreso: l'acquisto di software per la gestione del sistema; l'installazione delle apparecchiature in campo; installazione delle apparecchiature per il controllo remoto, ecc.
- installazione di sistemi di trasmissione dei dati relativi alla misurazione dei volumi di acqua erogati, anche in associazione all'installazione di misuratori di III livello di cui al DM Mipaaf 31/07/2015 e all'azione sovvenzionabile d)

Non è ammesso il finanziamento di sistemi di consiglio irriguo

i) Investimenti per l'uso irriguo di acque reflue depurate in sostituzione di prelievi da corpi idrici superficiali o sotterranei

Questa azione riguarda:

- la realizzazione di sistemi di connessione della rete irrigua consortile a impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti e già adeguati all'alimentazione di una rete irrigua consortile, esistente o da realizzare;
- l'adeguamento di sistemi di connessione della rete irrigua consortile a impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti, già a servizio di una rete irrigua consortile esistente e funzionante.

L'azione non riguarda la nuova realizzazione di impianti di depurazione di acque reflue urbane, seppur finalizzati anche all'alimentazione di una rete irrigua consortile.

L'azione non riguarda l'adeguamento di impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti al fine di renderli idonei all'alimentazione di una rete irrigua consortile.



Spese ammissibili

Art.6.1 e 6.2 + allegati 3 e 4

(sono verificate IN FASE DI ISTRUTTORIA della domanda di sostegno)

Saranno considerate ammissibili le spese relative alle voci del **quadro economico** riportato in Allegato 3 al bando, così articolato:

A) Lavori/forniture

a.1 Lavori /forniture a base d'asta

a.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

b.1 Lavori in economia

b.2 Oneri di allaccio a pubblici servizi

b.3 Oneri di scarica

b.4 Espropriazioni/acquisizioni di beni immobili

b.5 Imprevisti

C) Spese Generali

D) I.V.A.

Voce di costo da non compilare. Il relativo importo sarà inserito dall'AdG nel quadro economico rimodulato a seguito dell'espletamento della gara di appalto, nella percentuale massima del 5% dell'importo contrattualizzato a seguito della gara di appalto e comunque non superiore al 50% del totale dei ribassi d'asta ottenuti.

12% dell'importo ammesso a finanziamento, come rimodulato all'ADG a seguito dell'espletamento della gara di appalto e della rendicontazione finale

Le spese sostenute per lavori e forniture dovranno essere rendicontate comprendendo l'I.V.A., il cui costo è **rendicontabile e rimborsabile per i beneficiari PUBBLICI che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.**

- Saranno considerate ammissibili le spese **sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno** e debitamente rendicontate (art.10) fatte salve quelle sostenute per spese generali di cui all'articolo 45, punto 2 a) b) c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, che saranno considerate ammissibili a decorrere dalla data di approvazione del PSRN 2014-2020 (**novembre 2015**)
- La percentuale massima ammessa per le **spese generali** ammonta al 12 % dell'importo (**rimodulato**) calcolato come somma di : i) lavori, ii) forniture, iii) espropri, iv) oneri di allaccio, v) oneri di discarica, vi) lavori in economia. Queste si riferiscono ad oneri ed attività inerenti le fasi di: progettazione, verifica, validazione, acquisizione delle autorizzazioni, gara, realizzazione e collaudo
sono comprese: spese tecniche propriamente dette comprese assicurazioni dei progettisti ed incentivi (no spese di progettazione interna), attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, commissioni giudicatrici, spese per la pubblicità e collaudi e prove di laboratorio, Alta Sorveglianza.
- Per l'ammissibilità delle spesa si fa riferimento alle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 e alle disposizioni dell'Autorità di Gestione
- E' previsto il rimborso delle spese se le opere sono state **regolarmente eseguite e collaudate**

Non sono ammesse a rimborso le spese di gestione delle opere realizzate.



Fasi della valutazione della domanda di sostegno Art. 9

Fasi della valutazione delle domande di sostegno

- Ricevibilità delle domande presentate
(completezza formale e documentale della domanda)
- Istruttoria delle domande RICEVIBILI
(valutazione dell'ammissibilità degli interventi e della spesa)
- Selezione delle domande AMMISSIBILI
(assegnazione punteggi e graduatoria provvisoria)
- Assegnazione del finanziamento
(graduatoria definitiva e atto di concessione del contributo)

CHI LA ESEGUE?

La verifica di ricevibilità delle domande è **eseguita automaticamente dal sistema informativo SIAN** attraverso il quale è stata inoltrata la domanda. In questa fase è ancora possibile per il beneficiario, fino all'inizio della fase istruttoria, richiedere la **correzione degli errori palesi**.

COSA SI VALUTA?

- la **completezza formale e documentale** della stessa, ossia
- il rispetto dei **termini temporali** di presentazione della domanda (**ENTRO IL 30 GIUGNO 2017**).

COSA COMPORTA?

- il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta il mancato accoglimento della domanda di sostegno.
- domande incomplete o fuori termine saranno dichiarate **IRRICEVIBILI**

CHI LA ESEGUE?

L'Autorità di Gestione (AdG) procede alla fase istruttoria per le domande RICEVIBILI.

COSA SI VALUTA?

- il possesso dei **requisiti di ammissibilità**
- l'**importo** ammissibile a contributo (ragionevolezza dei costi)

Per ciascuna delle verifiche di ammissibilità verrà redatta apposita lista di controllo (check list) firmata dal tecnico istruttore.

La verifica della ragionevolezza dei costi viene effettuata, da parte dell'istruttore, tramite il confronto con preventivi, prezziari, ecc.

COSA COMPORTA?

- Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta l'**INAMMISSIBILITÀ** della domanda di sostegno.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa, l'AdG, entro 15 giorni lavorativi dalla data di completamento della verifica, comunica al beneficiario l'inammissibilità totale o parziale della domanda di sostegno, allegando la descrizione degli elementi ritenuti non ammissibili e le motivazioni di inammissibilità.

L'Adg con proprio atto provvede ad approvare l'elenco delle domande di sostegno ammesse alla selezione.

CHI LA ESEGUE?

La Commissione di valutazione, nominata dalla AdG dopo la scadenza del bando, valuta i progetti relativi alle domande di sostegno ritenute AMMISSIBILI.

COSA SI VALUTA?

- Per ciascuna domanda di sostegno la **Commissione di valutazione**, prendendo visione dell'autovalutazione del proponente, **assegna i punteggi di primalità**, secondo i criteri di selezione degli interventi definiti all'Allegato 7 del bando



Evidenziare, nel progetto di attività presentato, tutti gli elementi utili alla valutazione dei criteri di selezione e dei punteggi assegnatisi



Per il criterio a.1, non è possibile l'autovalutazione del proponente. Sarà assegnato dalla Commissione di valutazione.

COSA COMPORTA?

- Saranno esclusi i progetti che non superano il punteggio minimo previsto di 40 punti/su 100
- In base agli esiti della valutazione, sarà compilata una graduatoria PROVVISORIA, emanata con provvedimento dell'Adg.
- A pena di inammissibilità della domanda, **entro 30 giorni** dal provvedimento e comunque non oltre l'approvazione della graduatoria definitiva, coloro che non ne abbiano già dato evidenza nella documentazione allegata alla domanda di sostegno, dovranno dimostrare di essere **titolari della concessione di derivazione.**

- l'AdG con proprio atto approva la **GRADUATORIA DEFINITIVA**, attribuendo a ciascuna operazione il **CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO CONCESSO** nei limiti previsti e fino ad esaurimento del plafond complessivo della misura 4.3, pari a **291 milioni di euro** in termini di spesa pubblica totale (quota FEASR e Nazionale) per l'intero periodo di programmazione.
- l'AdG provvede a darne comunicazione ai singoli beneficiari tramite posta elettronica certificata. Con la medesima modalità, ai beneficiari delle domande valutate con esito negativo viene notificata la declaratoria di non ammissibilità. In entrambi i casi gli atti verranno pubblicati sul sito www.politicheagricole.it
- il contributo pubblico concesso verrà rimodulato con provvedimento dell'Adg successivamente all'aggiudicazione definitiva, da parte del beneficiario, delle procedure ad evidenza pubblica oggetto dell'operazione. Il beneficiario, pertanto, deve dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione delle gare d'appalto.
- L'AdG, **nell'ambito della graduatoria definitiva approvata**, si riserva di **effettuare ulteriori assegnazioni finanziarie** utilizzando le disponibilità rinvenibili a seguito di revoche, rinunce e delle economie accertate a seguito di ribasso d'asta (rimodulazione dei quadri economici).

CRITERI DI SELEZIONE

Allegato 7

verificabile attraverso elenco in allegato 7

Attribuirsi sempre questo punteggio

PSRN 2014-2020					
CRITERI DI SELEZIONE PER LA SOTTOMISURA 4.3					
Principio	Codice	Criteri	Punteggio massimo per criterio	Punteggio per gruppi di criteri	Punteggio massimo per principio
Coerenza con l'analisi SWOT e i fabbisogni emersi anche in funzione delle specifiche criticità territoriali evidenziati dall'analisi di contesto	a.1	Sarà attribuito il punteggio al progetto più coerente per ciascun distretto (la commissione di valutazione con gli esperti valuterà a tal fine la coerenza con le specifiche esigenze del distretto idrografico di riferimento evidenziate dall'analisi SWOT e dall'analisi di contesto, anche alla luce delle esigenze indicate nei piani di gestione distrettuali relativi al periodo 2015-2021, approvati il 3 marzo 2016, e riepilogate dal MATTM in apposito documento da allegare al bando. Nel medesimo documento sono individuati i corpi idrici affetti da prelievi irrigui significativi).	10	20 (a1 + a2)	20
	a.2	Interventi afferenti ai copri idrici affetti da prelievi irrigui significativi	10		
Aumento di efficienza nell'uso della risorsa, valutabile in termini di risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento	b.1	Sarà attribuito uno specifico punteggio direttamente proporzionale all'incremento della percentuale di risparmio idrico potenziale prodotto dall'intervento oltre il minimo richiesto per l'ammissibilità (due punti ogni punto percentuale di risparmio idrico aggiuntivo, come da tabella 1 del PSRN approvato) (Nota 1) per le tipologie di azioni di cui alla tabella 1 dell'allegato- condizioni di ammissibilità del Programma di Sviluppo Rurale	35	35	35

In base al risparmio idrico dichiarato dal progettista

Nel caso di progetti a tipologia mista, si assume la percentuale di risparmio idrico minima più elevata

PSRN 2014-2020					
CRITERI DI SELEZIONE PER LA SOTTOMISURA 4.3					
Principio	Codice	Criteri	Punteggio massimo per criterio	Punteggio per gruppi di criteri	Punteggio massimo per principio
L'efficacia del risparmio di acqua realizzato in corpi idrici superficiali (fiumi) a monte delle aree protette o in corpi idrici sotterranei o corpi idrici superficiali (laghi), dove questi vengono associati ad ecosistemi dipendenti dalle acque superficiali e/o sotterranee	c.1	Interventi che afferiscono a corpi idrici superficiali naturali o artificiali che ricadono prevalentemente (in termini di risparmio idrico potenziale) in aree protette: Natura 2000, ZVN e altre aree naturali protette (es parchi e riserve naturali)	10	10 (c1 o c2)	10
	c.2	Interventi che afferiscono prevalentemente (in termini di risparmio idrico potenziale) a corpi idrici sotterranei o corpi idrici superficiali naturali o artificiali associati ad ecosistemi dipendenti dalle acque superficiali e/o sotterranee. L'esistenza dell'interrelazione tra l'intervento e l'ecosistema farà riferimento alle pertinenti indicazioni del Piano di gestione delle Acque ovvero, in carenza di queste, dovrà essere certificata in fase di VINCA, ove prevista dalla legge, o dall'ente gestore dell'area protetta.	5		
La necessità di trasformare con irrigazione collettiva aree storicamente non attrezzate con reti collettive laddove gli eventi siccitosi rendono sempre più frequente il ricorso all'irrigazione di soccorso (autonoma e non pianificata)	d.1	Investimenti in opere di irrigazione collettiva prevalentemente nelle aree non attrezzate (in termini di SAU -vedi nota 2), che contribuiscono alla mitigazione del rischio in relazione ad eventi siccitosi, verificatisi negli ultimi 15 anni (oggetto di dichiarazione ufficiale a livello nazionale, o, in assenza, applicando il metodo SPI (Standardized Precipitation Index) o altre metodologie riconosciute a livello europeo da applicarsi nell' area in cui si realizza l'investimento	10	10	10

PSRN 2014-2020					
CRITERI DI SELEZIONE PER LA SOTTOMISURA 4.3					
Principio	Codice	Criteri	Punteggio massimo per criterio	Punteggio per gruppi di criteri	Punteggio massimo per principio
Risparmio idrico realizzato in assenza di un aumento della superficie irrigua	e.1	Risparmio idrico realizzato in assenza di un aumento della superficie irrigua (vedi nota 3)	10	10	10
Principi aggiuntivi di carattere economico (vedi nota generale)	f.1	Previsione di adeguate misure di accompagnamento, attraverso uno specifico punteggio attribuito agli strumenti di informazione, formazione, consulenza aziendale, consiglio irriguo e consiglio agronomico (nel caso di utilizzo di acque reflue o fertirrigazione) , forniti, a spese dell'organismo che presenta il progetto, all'utenza agricola finale beneficiaria dell'intervento medesimo (Nota 4)	2	10	10
	f.2	Interventi che riguardano contesti territoriali dediti a produzioni agroalimentari tipiche con elevato valore e produzioni di qualità (DOP e IGP) (Nota 5) ovvero in aree montane soggette a vincoli naturali	4		
	f.3	Interventi che si caratterizzano per la complementarietà con investimenti già realizzati con finanziamenti pubblici nazionali o comunitari, con particolare riferimento alla utilizzazione dei grandi invasi (dighe.....) (altri Fondi SIE) anche mediante rimozione dei sedimenti e/o il miglioramento della sicurezza idraulica delle infrastrutture. (Nota 6)	4		

PSRN 2014-2020					
CRITERI DI SELEZIONE PER LA SOTTOMISURA 4.3					
Principio	Codice	Criteri	Punteggio massimo per criterio	Punteggio per gruppi di criteri	Punteggio massimo per principio
Principi aggiuntivi di carattere ambientale (vedi nota generale)	g.1	Interventi che prevedono la sostituzione nell'uso di acque sotterranee e/o di migliore qualità con opere predisposte al recupero ed utilizzo delle acque piovane	5 (il punteggio è assegnato in presenza di almeno uno dei quattro fattori)	5	5
		Interventi che afferiscono a corpi idrici oggetto di contratti di fiume o di lago (collegato ambientale art.59) in essere nel momento della presentazione della domanda di sostegno			
		Efficienza energetica e/o nella produzione di energia rinnovabile (presenza della tipologia g) a condizione che i nuovi impianti da mini idroelettrico non comportano incremento del prelievo idrico			
		Interventi che producono esternalità ambientali positive ovvero un incremento della funzionalità ecologica del reticolo idrografico interessato pari ad almeno il 15% rispetto alle condizioni iniziali, coerentemente alla strategia della biodiversità relativamente a infrastrutture verdi, servizi ecosistemici e green economy			
TOTALE					100
Punteggio minimo per l'idoneità					40

Secondo indicatori scientificamente riconosciuti in letteratura e sulla base di dati da fonti ufficiali



Presentazione della domanda di sostegno

Art. 7

Presentare la domanda:

- **come**
- **dove**
- **quando**
- **cosa**

COME:

Il proponente deve:

- ❖ Registrare la propria **anagrafica sul portale AGEA** divenendo utente qualificato oppure rivolgersi ad un Centro di Assistenza Agricola (CAA)
- ❖ **Costituire o aggiornare il proprio Fascicolo Aziendale** in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all'inserimento di una PEC del proponente o altra PEC a ad esso riferibile (art. 14 comma 2 a ai sensi del D M 162 del 12/1/2015)



È importante richiedere per tempo ad AGEA le credenziali di accesso!



Compilare o aggiornare il fascicolo aziendale verificando la correttezza e l'attualità delle informazioni, soprattutto relativamente a...

- legale rappresentante
- IBAN
- forma giuridica

(NB: in caso di forma giuridica di diritto privato è necessaria certificazione antimafia e fidejussione bancaria!)



Assicurarsi che il fascicolo aziendale sia stato validato dal sistema.

DOVE:

QUANDO:

- ❖ La domanda di sostegno può essere presentata esclusivamente tramite i **servizi telematici messi a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA** direttamente sul sito www.sian.it, sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP
- ❖ **Non sono ricevibili** le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quanto previsto dal presente bando
- ❖ Le domande di sostegno possono essere presentate con le modalità sopra descritte a partire **dalla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale e fino al 30 giugno 2017**. Le domande pervenute al di fuori dei limiti sopra indicati sono da considerarsi non ricevibili.
- ❖ L' AdG si riserva la facoltà di richiedere i documenti cartacei. In caso di difformità tra l'elettronica e il cartaceo, farà fede la domanda elettronica.

COSA:

- ❖ Ogni proponente può presentare **un'unica domanda di sostegno** relativa ad un'unica operazione
- ❖ L'operazione è costituita da **uno o più progetti esecutivi funzionalmente connessi tra loro** e coerenti con gli obiettivi della presente sottomisura all'interno della medesima area gestionale-amministrativa.
- ❖ Gli **elementi costitutivi della domanda di sostegno** sono riportati in Allegato n. 1 al bando



Sarà presa in considerazione solo l'ultima domanda presentata entro i termini di scadenza del bando.



Tutto quello che viene presentato nel progetto di attività, anche se non sovvenzionato, va realizzato, a pena di decadenza!



Gli interventi presentati a finanziamento e eccedenti l'importo massimo ammesso a contributo vanno realizzati a spese del proponente, a pena di decadenza!



Allegare tutti i documenti richiesti, a pena di irricevibilità!



Indicare nel progetto di attività tutte le informazioni oggetto di valutazione ai fini dell'ammissibilità e della selezione



Obblighi del proponente

Art. 8

IMPEGNI

Il proponente con la sottoscrizione della domanda si obbliga:

- 1) a osservare gli indirizzi forniti dall'Autorità di Gestione al momento della concessione del contributo;
- 2) addivenire all'aggiudicazione definitiva delle procedure ad evidenza pubblica oggetto dell'operazione entro il termine perentorio di **n.12 (dodici) mesi** dal provvedimento di concessione del contributo pubblico, pena la revoca del finanziamento;
- 3) ad intestare le aree espropriate/acquistate e i beni immobili acquistati/realizzati al "Demanio dello Stato – Ramo Bonifiche";
- 4) a mantenere e gestire le opere realizzate delle attività finanziate per almeno 5 anni dal pagamento finale del saldo dell'operazione da parte dell'Organismo Pagatore;
- 5) a trasmettere al SIGRIAN, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati riferiti all'anno precedente relativi ai volumi misurati conformemente a quanto stabilito alle Linee guida approvate con DM MiPAAF del 31/07/2015 e dai regolamenti regionali di recepimento **(con riferimento all'intera area di competenza dell'ente beneficiario ovvero al distretto irriguo (definizione SIGRIAN) servito dallo schema irriguo finanziato e dovranno riguardare i dati di volume prelevati, utilizzati (alla testa del distretto irriguo o all'utenza) e restituiti al reticolo idrografico, misurati o stimati)**
- 6) a collaborare per consentire alle competenti autorità l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio, e, in particolare, a fornire tutta la documentazione richiesta e garantire l'espletamento delle attività ispettive al personale incaricato;

- 7) utilizzare un sottoconto di tesoreria dedicato (o conto corrente in caso di enti privati) alle operazioni del presente bando garantendo il rispetto della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare di quanto previsto dall'articolo 3 recante misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici;
- 8) a dare tempestiva comunicazione, all'Autorità di Gestione e all'Organismo Pagatore, di eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di sostegno;
- 9) a sanare le irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contribuzione sociale per sé e per i dipendenti;
- 10) a conservare la documentazione tecnica-amministrativa-contabile relativa all'intervento per 5 anni dalla data di liquidazione finale del contributo pubblico nonché ad esibirla in caso di controlli e verifiche svolte dagli uffici preposti;
- 11) a rispettare la normativa dettata in materia di informazione e pubblicità definita nell'allegato III del Reg. (UE) 808/2014 (all. n.10).

I beneficiari, pena il recupero dello stesso contributo, nei 5 anni dal pagamento finale del saldo dell'operazione da parte dell'OP, non possono effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari (art.71 del Reg. (UE) n. 1303/2013).

I progetti dovranno essere trasmessi anche in formato utile per trasferimento in SIGRIAN.

Le informazioni da fornire secondo le specifiche tecniche riportate in allegato 8 al bando sono:

- ✓ descrizione generale dell'intervento
- ✓ dati georeferenziati vettoriali nei più diffusi formati GIS (sono esclusi i formati CAD .dxf .dwg, ecc.) relativi all'intervento con annessi attributi alfanumerici
- ✓ interventi o tratti di rete di collegamento dell'intervento ad opere già esistenti (qualora queste non siano già presenti in SIGRIAN o non aggiornate)
- ✓ cartografia di base (preferibilmente Carta Tecnica Regionale o similare)

I dati georeferenziati e la compilazione degli attributi alfanumerici saranno presi in considerazione per la localizzazione e la valutazione dell'intervento.



Presentazione della domanda di pagamento Art. 10

Le domande di pagamento possono essere presentate esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Organismo Pagatore AGEA sul sito www.sian.it, sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP

I Beneficiari dei finanziamenti possono richiedere l'erogazione di un'unica anticipazione di importo pari al 30% del contributo pubblico concesso con le modalità indicate all'art 10.2

I requisiti necessari per l'ammissibilità della domanda di pagamento sono:

- che il beneficiario abbia pubblicato le procedure ad evidenza pubblica oggetto dell'operazione;
- che il legale rappresentante abbia sottoscritto l'impegno a restituire l'importo erogato a titolo di anticipo qualora il diritto all'anticipo non venga riconosciuto ai sensi dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013 secondo il modello predisposto dall'O.P. AGEA.

L'unica modalità di pagamento ammessa è tramite bonifico bancario emesso dal sotto conto di tesoreria dedicato all'operazione



- I Beneficiari possono richiedere **pagamenti intermedi** solo a seguito della rimodulazione del quadro economico da parte dell'AdG derivante dall'aggiudicazione delle gare oggetto dell'operazione, la quale dovrà avvenire entro 12 mesi dal provvedimento di concessione.
- I beneficiari devono comunicare gli esiti delle gare entro **10 giorni** dalla data di aggiudicazione definitiva
- La rideterminazione del contributo pubblico concesso è formalizzata dall'AdG mediante aggiornamento del provvedimento di concessione. La rimodulazione del quadro economico prevede anche la rideterminazione dell'IVA e degli importi relativi alle spese generali ammesse.
- Le domande di pagamento intermedie rimodulate devono riguardare importi riferiti al contributo concesso rimodulato non inferiori a:
 1. prima domanda intermedia: 20% del contributo concesso come rimodulato;
 2. seconda domanda intermedia: 40% del contributo concesso come rimodulato;
 3. terza domanda intermedia: 60% del contributo concesso come rimodulato;

La domanda di pagamento **finale per il saldo** dell'importo concesso può essere presentata **solo dopo la completa e regolare esecuzione di tutte le attività oggetto dell'operazione**

La domanda di pagamento per saldo deve essere compilata conformemente al modello definito da AGEA ed alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione acquisita in forma elettronica:

1. documenti attestanti la spesa sostenuta come descritto all'art. 10.3;
2. documenti attestanti l'avvenuta transazione finanziaria come descritto all'art. 10.3;
3. documenti attestanti la completa e regolare esecuzione di tutte le attività oggetto dell'operazione quali ad esempio: dichiarazione di fine lavori e certificati di collaudo finali delle opere realizzate, dichiarazioni a firma del Responsabile del Procedimento e del Legale Rappresentante dell'Ente di conformità delle opere realizzate all'operazione finanziata.

La presentazione della **domanda di pagamento per saldo** deve avvenire **entro 180 giorni** dalla ultimazione dei lavori e comunque **entro il 30/06/2023**.



Integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi delle domande

Art. 12

RITIRO DELLE DOMANDE

- le domande di sostegno e di pagamento possono essere ritirate, in tutto e in parte, in qualsiasi momento, salvo che l'autorità competente (l'Adg per la domanda di sostegno e l'Organismo Pagatore AGEA per la domanda di pagamento) abbia già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze.

ERRORI PALESI

- Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario **possono essere corretti e adeguati** in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente purché il beneficiario abbia agito in buona fede
- L'autorità competente dell'istruttoria può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa
- Il proponente può chiedere la correzione degli errori palesi della domanda di sostegno fino all'inizio della fase istruttoria **(lo stato della domanda può essere visualizzato sul SIAN)**

VARIANTI IN CORSO D'OPERA

- Nel caso l'operazione necessiti di una variante in corso d'opera, nel rispetto della normativa D. Lgs. 50/2016 in materia di appalti, potrà essere presentata domanda di variante secondo le medesime modalità definite all'art. 7 del presente bando, corredata dalla documentazione di cui all'allegato n.5.
- L'importo ammissibile della variante è **pari al massimo al valore degli imprevisti** così come determinati in sede di rimodulazione del quadro economico.
- Non saranno ammesse varianti presentate oltre il 30/06/2022. In ogni caso non saranno ammesse varianti che modifichino le caratteristiche dell'operazione che hanno determinato in fase di istruttoria di domanda di sostegno l'attribuzione di punteggi, relativi a criteri di selezione, tali da far collocare le stesse in graduatoria in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

I soggetti interessati potranno inviare richieste di chiarimento per posta elettronica all'indirizzo e-mail

disr1@politicheagricole.it

entro e non oltre il 18 maggio 2017

specificando nell'oggetto della mail:

FAQ_BANDO_4.3

Le RISPOSTE ai quesiti più frequenti (FAQ) saranno pubblicate

- sul sito internet **www.politicheagricole.it**
- sulla pagina dedicata del PSRN **www.reterurale.it/psrn**

Grazie
dell'attenzione!

